

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO INTEGRATIVO
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il presente Regolamento per la formazione professionale continua integra, a far data dal 07-12-2016, il precedente Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e, in particolare, l'art. 5 relativo agli "Esoneri".

Art. 1 Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati ex lege dall'obbligo di formazione continua, anche nelle materie obbligatorie, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) gli avvocati dopo venticinque (25) anni di iscrizione all'Albo;
 - b) gli avvocati che abbiano compiuto sessanta (60) anni di età;
 - c) i componenti di organi con funzioni legislative; i componenti del Parlamento Europeo; i docenti universitari di ruolo; i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche;
 - d) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 247/2012;
 - e) i membri delle commissioni per gli esami di stato di avvocato, fino al 50%, in relazione al numero di sedute di correzione dei compiti e di prova orale a cui avranno partecipato.
 - f) in considerazione dell'attività istituzionale svolta e della sistematicità degli approfondimenti che caratterizzano le relative attività, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo ex art. 39 L. 247/2012, CDD, CPO, esonerano l'iscritto che ne sia titolare, per il periodo di esercizio della funzione, dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi in materia di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
2. Sono inoltre esonerati dall'obbligo di formazione continua, anche nelle materie obbligatorie, su domanda dell'interessato, che dovrà documentare la causa e la durata dell'impedimento, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio o altre

condizioni personali di analoga rilevanza; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero; cause di forza maggiore; altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

L'esonero dovuto a tali impedimenti ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio. In particolare:

- A) Maternità: **1.** il Consiglio Dell'Ordine potrà riconoscere, a seguito di preventiva e documentata richiesta dell'interessata, il diritto all'esonero per il periodo che va da tre mesi prima del parto a nove mesi dopo il parto (che potrebbe abbracciare due anni solari. Es. nascita il 1 novembre 2015, la richiedente avrà: 5 mesi di esonero per l'anno 2015; 7 mesi di esonero per l'anno 2016). **2.** L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
- B) Puerperio: **1.** L'avvocata-madre o l'avvocato-padre che ne faccia preventiva e documentata richiesta, nel periodo intercorrente dalla nascita del figlio sino al compimento del terzo anno di età, ha diritto alla riduzione sino ad un terzo dei crediti richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo; dal terzo anno di età del figlio, il Consiglio dell'Ordine può concedere la riduzione, sino ad un terzo, solo in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso.
- C) L'esonero di cui al punto B), nel caso di genitori entrambi avvocati, sarà riconosciuto ad uno soltanto di essi. Nel caso di padre avvocato, lo stesso dovrà - in autocertificazione - dichiarare che la madre non usufruisce contemporaneamente di congedi parentali presso altro datore di lavoro o altro Ordine Professionale.
- D) Il Consiglio dell'Ordine, in caso di monogenitorialità, di grave malattia, di infortunio, di gravi patologie che necessitano di cure continuative o di altre condizioni personali di analoga rilevanza sia propri dell'Avvocato che dei familiari, valuterà - sulla scorta idonea documentazione prodotta dal richiedente - la reale sussistenza di condizioni che possano giustificare l'esonero temporaneo o permanente, totale o parziale dall'obbligo di formazione.
- E) Criteri di riduzione in caso di esonero in un periodo del triennio. **1.** La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero parziale e/o totale in un periodo del triennio comporta

una diminuzione dei medesimi, da calcolarsi su base triennale, dividendo per 36 (pari al numero dei mesi di un triennio) il numero dei crediti formativi del triennio di riferimento e moltiplicando l'unità mensile, così ottenuta, per il numero dei mesi di esonero. 2. Si riterrà assolto l'obbligo formativo con la maturazione del numero di crediti così determinati, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Caltanissetta, 07-12-2016